

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 25-1952

**Disciplina del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009.**

*Per mero errore materiale nel primo paragrafo del punto 4 dell'allegato A alla presente deliberazione, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 6 agosto 2015, non sono stati riportati gli estremi della D.G.R. n. 24 – 1951 del 31 luglio 2015.*

*Si ripubblica qui di seguito la D.G.R. 25-1952 del 31 luglio 2015 in modo corretto*

A relazione degli Assessori De Santis, Pentenero:

Vista la D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 con la quale in ottemperanza al dettato normativo di cui alla l.r. n. 38/2006 e s.m.i., recante la “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, art. 5, comma 3, è stata approvata la direttiva relativa al corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Viste le modifiche introdotte dalla l. r. n. 38/2006 e s.m.i. in materia di sanzioni, in particolare quelle relative alla violazione del succitato obbligo di formazione.

Visti i pareri con i quali la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale ha fornito puntuali indicazioni interpretative in merito alla validità temporale dell’attestato di frequenza e profitto, alla decorrenza dei termini del triennio, ai soggetti destinatari della formazione obbligatoria nonché alle sanzioni da comminare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.

Ritenuto necessario e indispensabile, alla luce di quanto sopra citato, ordinare in relazione alla modifica normativa avvenuta in materia di sanzioni e ai suddetti pareri fin qui espressi, le disposizioni regionali attualmente vigenti, allo scopo di unificare in un unico provvedimento esaustivo in materia di formazione obbligatoria di aggiornamento professionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Visto l’”Allegato A” recante “Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande”, predisposto dalla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, condiviso da un’apposita Commissione tecnica istituita con determinazione dirigenziale n. 45 del 22/03/2010 nella seduta del 17/06/2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che il corso di formazione è progettato e gestito dagli enti gestori convenzionati con la Direzione regionale competente per la gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle attività commerciali di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Dato atto che al discente che abbia frequentato il corso, previa valutazione del grado di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto, secondo il modello allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B). La compilazione dell'attestato è a cura dell'ente gestore il quale, dovrà redigerlo in conformità al modello scaricabile sul sito della Regione Piemonte. Su tali attestati le amministrazioni comunali sono chiamate a svolgere un attento controllo in relazione alla veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte dagli operatori e alla verifica della genuinità delle medesime.

Ritenuto necessario accertare ai fini informativi e statistici, l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli esercenti secondo le modalità meglio dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione. L'accertamento dovrà essere comunicato alla Direzione regionale competente tramite la compilazione di una apposita scheda di rilevazione dati scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte e allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C).

Vista la L.R. 63/1995 e s.m.i., recante "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale".

Vista la L.R. n. 28/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Vista la L.R. n. 38/2006 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Vista la L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale nell'ambito della Commissione tecnica del 17/06/2015;

la Giunta Regionale, unanime

*delibera*

- di approvare l' "Allegato A" recante "Corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di approvare l' "Allegato B" recante "Attestato di frequenza e profitto – Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale per gli operatori in attività nel comparto della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";
- di approvare l' "Allegato C" recante "Scheda di rilevazione dati";

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, con propri atti, l'aggiornamento dell'attestato di frequenza e profitto e della scheda di rilevazione dati di cui agli allegati B e C alla presente deliberazione.

Dal 1° marzo 2016 è revocata la D.G.R. n. 103-120937 del 21/12/2009.

Sono ritenute valide ai fini della presente deliberazione, le convenzioni già stipulate ai sensi delle precedenti disposizioni regionali in materia di corsi di formazione professionale del comparto alimentare.

La presente deliberazione produrrà gli effetti dal 1° marzo 2016, scadenza del 2° triennio formativo (2013 –2016) e inizio del 3° triennio di formazione (2016-2019), fatta eccezione per la scheda di rilevazione dati, scaricabile e compilabile dai Comuni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ALLEGATO “A”**

**Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande**

## **Indice**

### **Premessa**

- 1. Corso di formazione obbligatorio**
- 2. Percorso formativo standard**
- 3. Destinatari**
- 4. Enti gestori del corso**
- 5. Modalità di erogazione del corso**
- 6. Docenti**
- 7. Frequenza**
- 8. Validità temporale e decorrenza del triennio**
- 9. Attestato di frequenza e profitto**
- 10. Autorità competente al controllo**
- 11. Sanzione**
- 12. Riconoscimento della formazione svolta presso altre Regioni**
- 13. Quota di iscrizione**
- 14. Disposizioni finali**

## Premessa

L'applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione obbligatoria di aggiornamento professionale per gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, necessitano di un adeguamento sia a seguito delle modifiche normative nel frattempo sopravvenute sia a seguito dei numerosi pareri interpretativi forniti agli operatori del settore e alle amministrazioni competenti in particolare in merito alla validità temporale dell'attestato di frequenza, alla decorrenza del triennio, ai soggetti destinatari dell'obbligo formativo, alle sanzioni.

### 1. Corso di formazione obbligatoria

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, promuove ed incentiva la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

La formazione obbligatoria si esplica con la frequenza al corso di formazione allo scopo di fornire ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, elementi di aggiornamento sulle competenze teorico-pratiche in materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzati ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

### 2. Percorso formativo standard

Il percorso formativo standard è di **16 ore**, comprensive di 1 ora per il test di valutazione, e prevede la trattazione delle materie e argomenti di seguito elencati:

<b>Materie</b>	<b>ore</b>	<b>Argomenti</b>
<b>Igiene e sanità</b>	<b>8</b>	<b>Fattori di insalubrità delle sostanze alimentari</b>
		<b>Igiene dei locali</b>
		<b>Responsabilità del commerciante</b>
		<b>Preparazione e conservazione dei cibi</b>
		<b>HACCP</b>
<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>	<b>Misure generali di tutela</b>
		<b>Obblighi del datore di lavoro</b>
		<b>Obblighi del lavoratore</b>
		<b>Dispositivi di protezione individuale</b>
		<b>Formazione ed informazione del lavoratore</b>
<b>*Approfondimenti nelle discipline di igiene, sanità e sicurezza</b>	<b>3</b>	<b>Aspetti legislativi e normativi</b>
<b>Test di valutazione del grado di apprendimento del discente</b>	<b>1</b>	<b>Tutti gli argomenti oggetto di trattazione del corso</b>

\*Tali approfondimenti potranno anche avere carattere seminariale purché pianificati dagli enti gestori convenzionati con la Regione Piemonte.

### **3. Destinatari**

Il corso di formazione si rivolge ai titolari di esercizio o loro delegati in attività del comparto della somministrazione di alimenti e bevande già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, d.lgs n. 59/2010 e s.m.i. e si propone, in particolare, di aggiornare e di informare gli operatori del settore in tema di disposizioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi sia conservati, in tema di sicurezza e alla pertinente normativa di settore.

### **4. Enti gestori del corso**

Sono enti gestori del corso di formazione quelli convenzionati con la Direzione regionale competente per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015.

Il corso è progettato e gestito dai medesimi nel rispetto dei criteri generali previsti per la formazione di accesso alle attività commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e non necessitano di riconoscimento da parte della Città metropolitana o delle Province.

Il corso deve essere svolto nelle sedi operative indicate in convenzione ed eventualmente presso altre sedi accreditate di altre agenzie formative, previa comunicazione delle variazioni di sede alla casella di posta elettronica: [corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it](mailto:corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it).

### **5. Modalità di erogazione del corso**

Il corso di formazione deve privilegiare una didattica attiva frontale. Il numero massimo dei partecipanti al corso non deve superare il numero di 20.

Per giustificati motivi è possibile una formazione a distanza o in videoconferenza.

La caratteristica principale dei corsi in videoconferenza è che audio, video e dati devono essere sincronizzati come nell'aula frontale; qualora si verificasse un problema tecnico per il collegamento, la giornata di formazione deve essere sospesa per tutte le sedi compresa quella principale.

Le attività di formazione svolte in videoconferenza devono prevedere la presenza contemporanea del docente nell'aula frontale e del gruppo di apprendimento e devono essere documentate attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze debitamente compilati sia nell'aula frontale che in quella collegata e vidimati dall'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Il servizio di tutoring deve coprire l'intera durata del progetto formativo. Oltre al previsto tutoring di tipo didattico (docente/tutor), nelle sedi collegate deve essere previsto un tutoring di tipo più strettamente tecnico (assistenza).

E' possibile svolgere, previa comunicazione all'inizio del corso, un massimo del 25% del monte ore complessivo con l'utilizzo della Formazione a distanza (FAD). Per utilizzare la modalità di erogazione in FAD, l'agenzia formativa deve essere accreditata per la stessa e seguire le modalità previste dal Manuale Operativo Sinottico (MOS).

I costi per partecipante non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

### **6. Docenti**

Lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza

continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento, i cui curricula sono depositati presso l'ente gestore del corso.

## **7. Frequenza**

La frequenza al corso è obbligatoria.

Il requisito professionale è soggettivo ed è responsabilità individuale provvedere al fine del suo mantenimento.

## **8. Validità temporale e decorrenza del triennio**

Il corso di formazione ha validità triennale e rispetta le seguenti scadenze 1/03/2010–1/03/2013, 1/03/2013–1/03/2016, 1/03/2016–1/03/2019, 1/03/2019-1/03/2022 e così via, indipendentemente dalla data di adempimento dell'obbligo formativo.

Per stabilire in quale triennio l'operatore debba frequentare il corso di formazione obbligatorio, è necessario verificare se il requisito professionale per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazioni di alimenti e bevande (corso professionale, pratica commerciale, titoli di studio e REC pregresso) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento (1° triennio 1/03/2010-1/03/2013, già decorso; 2° triennio 1/03/2013-1/03/2016; 3° triennio 1/03/2016-1/03/2019 e così via). A titolo esemplificativo si specifica che:

- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all'1/03/2013 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività entro il 31/08/2015, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 1/03/2013 -1/03/2016
- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all'1/03/2013 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l'1/09/2015 e l'1/03/2016, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l'1/03/2017, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall'1/03/2016 all'1/03/2019
- nel caso di conseguimento del requisito successivamente all'1/03/2013 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività nel periodo compreso tra l'1/03/2013 e l'1/03/2016, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall'1/03/2016 all'1/03/2019.

Per le casistiche sotto indicate l'obbligo formativo decorre:

- dal 1° marzo 2013 per coloro che abbiano conseguito l'idoneità all'esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare (corso da 80 ore)
- dal 1° marzo 2016 per coloro che abbiano conseguito l'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (corso da 130 ore o modulo integrativo da 50 ore al corso di 80 ore per la vendita alimentare).

## **9. Attestato di frequenza e profitto**

Al discente che abbia frequentato il corso, previa valutazione del grado di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

La compilazione dell'attestato è a cura dell'ente gestore il quale, dovrà redigerlo in conformità al modello scaricabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo web <http://www.regione.piemonte.it/commercio/compartAliment.htm> indicando sul frontespizio del medesimo il triennio di riferimento.



L'amministrazione comunale è chiamata a svolgere un attento controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte dagli operatori e sulla verifica della genuinità delle medesime. In caso di riscontro di irregolarità, dovrà darne comunicazione alla Direzione regionale competente.

## **10. Autorità competente al controllo**

Entro l'anno successivo al triennio di adempimento della formazione obbligatoria, il Comune, autorità competente al controllo, provvederà ad accertare l'assolvimento dell'esercente all'obbligo formativo sancito dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i.. L'accertamento effettuato dovrà essere comunicato alla Direzione regionale competente tramite la compilazione di una apposita scheda di rilevazione dati scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo web <http://www.regione.piemonte.it/commercio/compartAliment.htm> da inviare con posta certificata a: [valorizzazioniestegnocommercio@cert.regione.piemonte.it](mailto:valorizzazioniestegnocommercio@cert.regione.piemonte.it).

## **11. Sanzione**

Il Comune, qualora riscontrasse il mancato compimento della formazione obbligatoria, applicherà all'operatore le sanzioni indicate agli artt. 16 bis e 21, comma 2 della l.r. 38/2006 e s.m.i. vale a dire la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e l'applicazione immediata della sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00.

## **12. Riconoscimento della formazione svolta presso altre Regioni**

L'attestato di frequenza e profitto del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande conseguito in altre regioni dagli operatori del settore, si riconosce valido purché sia corrispondente alle prescrizioni di cui alla L.R. 38/2006 e s.m.i., art. 5, comma 3.

Al tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le seguenti informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:

- enunciazione completa dell'attestato conseguito
- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale attestato è stato rilasciato
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al controllo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **13. Quota di iscrizione**

La quota massima oraria a carico dei partecipanti al corso di formazione obbligatorio, non può superare i parametri orari stabiliti dai provvedimenti regionali/provinciali per la formazione continua a domanda individuale (FCI).

## **14. Disposizioni finali**

La presente deliberazione produrrà gli effetti dal 1° marzo 2016, scadenza del 2° triennio formativo (2013 –2016) e inizio del 3° triennio di formazione (2016-2019), fatta eccezione per la scheda di rilevazioni dati, scaricabile e compilabile dai Comuni già dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

**LOGO ENTE GESTORE**

## **ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO**

**CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
PER GLI OPERATORI IN ATTIVITA' NEL COMPARTO DELLA  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

**TRIENNIO \_\_\_\_\_**

**DURATA DEL CORSO:**

**CODICE CORSO N.**

**CONFERITO AL CANDIDATO**

*Nato a:*

*il:*

**ENTE GESTORE DEL CORSO:**

*Convenzionato con la Regione Piemonte rep.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

**SEDE:**

**Firma del responsabile del corso**

**Data** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il presente attestato è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i.

Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese

**FORMAZIONE OBBLIGATORIA COMPARTO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

(L.R. n. 38/2006 e s.m.i., art. 5 comma 3, art. 16 bis comma 1, art. 21 comma 2)

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI**

TRIENNIO \_\_\_\_\_ COMUNE DI \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

N° (1, 2 ecc.)	Ente gestore corso	Denominazione esercizio	Nome del soggetto che ha effettuato il corso	Data controllo GG/MM/AA	Esito controllo (positivo o negativo)	Data adeguamento (in caso di esito negativo) *
			Titolare <input type="checkbox"/> Delegato <input type="checkbox"/>			
<b>* Note eventuali:</b>						
			Titolare <input type="checkbox"/> Delegato <input type="checkbox"/>			
<b>* Note eventuali:</b>						
			Titolare <input type="checkbox"/> Delegato <input type="checkbox"/>			
<b>* Note eventuali:</b>						

Data compilazione \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il modulo è scaricabile in formato ".doc" sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/commercio/compartAliment.htm> e deve essere trasformato in formato "pdf" prima dell'invio per Posta Certificata all'indirizzo [valorizzacionesostegnoconcommercio@cert.regione.piemonte.it](mailto:valorizzacionesostegnoconcommercio@cert.regione.piemonte.it)